

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 29/06/2021

FATTO

Parte ricorrente, riferito di aver stipulato, in data 6/5/2017, con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30/11/2019, dopo il pagamento di 29 rate su 72 complessive e lamenta che a seguito dell'estinzione anticipata, l'intermediario non ha rimborsato integralmente le commissioni e i costi non maturati fino alla scadenza del contratto. Deduce in particolare che nel contratto non è chiara la distinzione tra commissioni c.d. *recurring* e commissioni c.d. *up front* e che sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi. Contesta, inoltre, l'illegittimità della penale di estinzione anticipata in quanto l'intermediario non ha allegato alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento. Quindi, richiamata la sentenza cd. Lexitor e la pronuncia n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, in via principale quantifica la propria domanda in € 448,92 e in via subordinata chiede l'applicazione "per commissioni e/o costi ritenuti up front ... una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi". Il tutto oltre rifusione delle spese di assistenza tecnica e interessi legali dal reclamo.

L'intermediario, in via preliminare, eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto il reclamo sarebbe stato presentato dal procuratore in mancanza di idonea procura, mancando



l'autenticazione della firma della parte ricorrente. Nel merito evidenzia (a) come il contratto di cui si discute è stato stipulato successivamente all'entrata in vigore del protocollo Assofin, le cui previsioni anticipano le più importanti "buone prassi" da seguire e il rispetto delle stesse conferma la piena validità delle previsioni contrattuali introdotte a seguito dell'applicazione del Protocollo; (b) non siano previsti come voce di costo gli oneri finanziari; (c) come tutte le voci di costo del finanziamento rivestano natura *up front*, ad eccezione degli interessi già regolarmente rimborsati in sede di conteggio estintivo; (d) che le commissioni di intermediazione sono riconosciute all'intermediario del credito ed addebitate direttamente al consumatore per le attività precedenti alla concessione del finanziamento e quindi non rientrano nella disponibilità della banca in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore; (e) che le spese di istruttoria e oneri fiscali rappresentano spese sostenute dal finanziatore nella fase prodromica e di erogazione del prestito per l'impianto della pratica e per l'assolvimento degli oneri fiscali e pertanto non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata; (f) l'Autorità di Vigilanza con la nota Comunicazione del 4 dicembre 2019 invita gli intermediari ad adeguarsi nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di "*finanziamenti in essere*", escludendo pertanto i rapporti che, come quello in controversia, risultano estinti in epoca antecedente; (g) che, in ossequio a tale comunicazione, è stato adottato uno schema tariffario cd. "*tutto TAN*"; (h) la sentenza cd. Lexitor ha efficacia diretta nei rapporti tra privati. Pertanto, viene chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per mancanza di autenticazione della firma della parte ricorrente e quindi di un'idonea procura. Come questo Collegio ha deciso in altre occasioni (cfr. decisioni nn.7465/18, n. 4907/18, n. 6155/18, n. 14927/18 e n. 4706/21) "*Pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo non è un atto della procedura, e quindi [non è] assimilabile ad un atto giudiziale, ma esclusivamente un atto "con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo". Nel caso di specie il cliente è chiaramente identificabile. mentre non è applicabile al reclamo il disposto dell'art. 83 c.p.c. per la procura alle liti ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario*". L'eccezione va quindi respinta.

Venendo al merito vanno in primo luogo richiamati i principi consolidati fissati dal Collegio di Coordinamento in materia, principi che superano tutte le argomentazioni dell'intermediario. L'orientamento ormai consolidato di questo Arbitro è nel senso che, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione sono rimborsabili, per la parte non maturata, dopo la cd. Sentenza Lexitor, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, anche i costi *up front*, perché l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi, appunto, i costi *up front*. In tale prospettiva con la Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il principio di diritto, secondo cui "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità*" ed in mancanza di "*una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374*



c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi". Pertanto, in applicazione di tale principio, il Collegio di Coordinamento ha individuato quale "criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile" "quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale", con l'effetto che "la riduzione dei costi up front può ... effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Ciò premesso in punto di diritto, occorre esaminare la specifica fattispecie.

Risulta dalla documentazione prodotta che il finanziamento di cui si discute è stato estinto anticipatamente dopo il pagamento di 29 rate scadute su 72 complessive con decorrenza dal 30/11/2019. Risulta altresì che in sede di conteggio estintivo, coerentemente con le disposizioni contrattuali, sono stati rimborsati i soli interessi. Quali "costi connessi" erano previste commissioni di intermediazione per € 751,68, di cui non era prevista la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. Tale costo va qualificato come costo up front e quindi da rimborsarsi, in conformità alla sopra richiamata decisione del Collegio di Coordinamento, sulla base del criterio della curva degli interessi.

A quanto precede consegue gli importi dovuto vanno determinati come segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 9.092,46	Tasso di interesse annuale	11,20%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	174,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,72%
Data di inizio del prestito	01/07/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,07%

rate pagate	29	rate residue	43	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				751,68	Upfront	9,07%	293,72	0,00	293,72
								TOTALE:	293,72

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Sulla somma di € 294,00 (così arrotondata ai sensi delle nuove disposizioni) spettano gli interessi legali dal reclamo al saldo. Non sono invece dovute le spese legali, data la serialità della questione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 17070 del 19 luglio 2021

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 294,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA